



2011/08.10/000181-02
DIRA41000 - 2015/438

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I.. VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "RABARI", NEI COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E ROCCAFORTE MONDOVI'.
PROPONENTE: SILVER S.R.L., LOC. TETTI FILIBERT, 12019 - VERNANTE.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 24.03.2015, con prot. n. 28847, del Sig. Giorgio Bonelli, in qualità di procuratore della SILVER S.r.l., con sede legale in Vernante, Località Tetti Filibert, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 24.03.2015.
- Sul BURP n. 14 del 9.04.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e riguarda l'ampliamento della cava esistente di quarziti, in località Rabarì nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì. La durata complessiva dei lavori oggetto della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è di 25 anni; la durata dei lavori oggetto delle richieste di autorizzazione è di 5 anni. Gli interventi in progetto comprendono essenzialmente:
 - predisposizione dei fronti inferiori per gli stoccaggi del minerale e degli sterili
 - realizzazione del sistema di trasporto in sotterraneo (pozzo e galleria)
 - installazione degli impianti e delle infrastrutture di servizio in sotterraneo e in esterno
 - costruzione del nuovo ponte sul T. Maudagna
 - scopertura del giacimento e impostazione delle spianate di coltivazione a partire dall'alto
 - coltivazione del minerale per fette orizzontali discendenti, operando per spessori singoli di 10 metri
 - sistemazione morfologica progressiva dei fronti esauriti mediante riporto di sterili e terra e ripristino della vegetazione.
 - Il volume di materiale estraibile individuati nel progetto di coltivazione ammonta a circa 2,5 milioni di metri cubi di roccia in posto.
Tale volume risulta composto da:
 - minerale utile 2.240.000 mc (pari a 5.600.000 t)
 - cappellaccio 235.000 mc
 - terreno agrario di scopertura 32.000 mc.
- In data 14 maggio 2015 si è riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- Il 26 maggio 2015 si è riunita, in sede istruttoria, la prima Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto.
- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 61366 del 22.06.2015. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- In data 28.07.2015 con prot. n. 75093, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, pubblicate sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Nei termini di deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 17 settembre 2015 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già agli atti del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Frabosa Sottana, della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a

seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
- Parere unico regionale favorevole con prescrizioni, della **Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, pervenuto con nota prot. n. 92282 del 01.10.2015, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 2**). Nella succitata nota sono ricompresi:
 - parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della L.R. 45/89, del Settore Geologico;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale DPGR 8/R-2011 e s.m.i. e del D. Lgs. 227/2001, art. 4, da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo di cui alla Determinazione n. 2088 del 02.09.2015;
 - parere favorevole con prescrizioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo sotto l'aspetto forestale ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;
 - parere favorevole con prescrizioni, da parte del Settore Tecnico Regionale in applicazione del R.D. 523/1904;
 - parere favorevole, subordinato a prescrizioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3, lett. g) della L.R. 32/2008 e s.m.i., da parte del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio.
- Parere favorevole espresso in Conferenza da parte del **Comune di Frabosa Sottana** circa il rilascio delle rispettive autorizzazioni ex L.R. 69/78 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., che verranno assunte a seguito della notifica del giudizio di compatibilità ambientale.
- Parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. formalizzato dalla **Commissione locale per il Paesaggio delle Valli Monregalesi**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 87866 del 17.09.2015, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).
- Parere favorevole da parte del **Ministero dei Beni e delle Attività culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., rammentando al proponente di dare puntuale applicazione al progetto di recupero ambientale al fine di garantire una coerente rinaturalizzazione del fronte di cava, come indicato nella nota prot. n. 88373 del 18.09.2015, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni.

1. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali oggetto di istanza, come indicato negli elaborati progettuali presentati dalla Ditta istante.
2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata ai Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì ed alla Provincia di Cuneo.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intero intervento: coltivazione mineraria, stoccaggi temporanei e depositi definitivi dei rifiuti da estrazione, interventi di recupero ambientale e regimazione acque meteoriche. Contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che riporti un consuntivo circa i quantitativi dei materiali movimentati nel corso dell'anno precedente, specificandone la destinazione e distinguendo tra il materiale utile, i rifiuti da estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento e le terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno. Dovranno inoltre essere illustrati nel dettaglio gli interventi di recupero ambientale realizzati, distinguendo tra gli interventi di neorealizzazione e i lavori di manutenzione a carico delle aree recuperate in precedenza e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell'anno successivo.
4. In relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, dovrà essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
5. Entro 60 giorni a far data dal rilascio delle autorizzazioni comunali ex L.R. 69/78 dovrà essere realizzata almeno una vasca di decantazione a servizio delle acque meteoriche raccolte sul piazzale di base a quota 875 m. Con riferimento a tale struttura ed in considerazione della documentazione integrativa prodotta, non sufficientemente esaustiva, viste anche le dimensioni del piazzale, su cui verranno alloggiati i cumuli di stoccaggio dei materiali, dovrà essere preliminarmente inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una nota tecnica che ne illustri l'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive.
6. Entro la prima stagione vegetativa utile successiva all'impostazione del nuovo cantiere estrattivo dovranno essere scrupolosamente portati a termine gli interventi di risistemazione morfologica e rivegetazione delle aree di nuova compromissione, non interessate dalla coltivazione (aree di raccordo con l'intorno indisturbato, viabilità di servizio, ecc...).
7. La coltivazione della parte alta del giacimento, a partire dalla sommità di Cima Friosa, potrà essere avviata solo una volta terminata la realizzazione e la messa in funzione del sistema di trasporto del materiale in sotterraneo, completo degli impianti previsti.
8. Con riferimento alle opere in sotterraneo progettate per il trasporto del materiale estratto, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione di fine lavori, in cui vengano illustrati nel dettaglio gli interventi di sostegno e di consolidamento realizzati per garantirne la stabilità a lungo termine e siano fornite le caratteristiche tecniche degli impianti installati.
9. Prima di dare inizio alle operazioni di impostazione dei nuovi fronti di scavo nella parte alta della cava, dovranno essere posizionate le reti paramassi previste lungo i pendii a valle.
10. Per tutta la durata dell'intervento estrattivo dovranno essere mantenute in efficienza le reti paramassi previste in progetto, provvedendo alla periodica rimozione del materiale eventualmente trattenuto.

11. Durante la coltivazione del giacimento, il materiale abbattuto dovrà prontamente essere avviato al fornello di gettito, senza ricorrere ad eventuali stoccaggi temporanei in prossimità dei fronti di scavo.
12. I rifiuti di estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento dovranno essere gestiti secondo quanto descritto nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione" redatto ai sensi del D.lgs. 117/2008 ed allegato al progetto in esame.
13. Per la realizzazione delle strutture di deposito definitive (ex D.Lgs. 117/2008) le operazioni di posa dei rifiuti derivanti da attività estrattiva dovranno avvenire dal basso verso l'alto e per strati successivi, di potenza non superiore ad un metro, singolarmente compattati e provvedendo alla realizzazione dei drenaggi interni, dove previsti, in relazione alle granulometrie dei materiali impiegati ed alla realizzazione delle opere progettate per la regimazione delle acque meteoriche.
14. La struttura di deposito definitivo dei rifiuti di estrazione prevista in sponda destra del Torrente Maudagna dovrà essere munita di scogliera al piede, come indicato nella documentazione integrativa presentata.
15. Per tutta la durata dell'intervento, le strutture di deposito definitivo dovranno essere gestite e monitorate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2008.
16. Le porzioni di scarpata delle discariche minerarie che avranno raggiunto la morfologia definitiva prevista in progetto dovranno essere interessate dagli interventi di recupero ambientale progettati nella prima stagione vegetativa utile successiva alla loro profilatura.
17. Per tutta la durata dell'intervento dovrà essere garantita la regimazione e la decantazione delle acque superficiali provvedendo alla realizzazione di tutte le opere previste in progetto ed al loro adeguamento con il progredire degli scavi. In particolare dovranno essere realizzate le canalette lungo i gradoni, lungo la nuova pista di arroccamento e dovranno essere realizzati i cunettoni e gli scaricatori in roccia tra i gradoni, sui fronti di scavo. Inoltre dovranno essere previsti periodici interventi di manutenzione, atti a mantenere una continuità della rete drenante ed una corretta sezione di deflusso di tutte le opere.
18. Particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione delle sistemazioni intensive previste in progetto nelle aree adiacenti alla rete di smaltimento delle acque meteoriche (gradonate vive, posa di georete in cocco, inerbimenti, posa di talee o piantine radicate, ecc.). Al fine di garantire sia la funzione di consolidamento, che quella di mascheramento delle opere di regimazione, gli interventi progettati dovranno essere realizzati in stretta successione temporale al completamento delle reti drenante e gli impianti delle talee di salici dovranno essere effettuati entro la prima stagione vegetativa utile.
19. Tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l'avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile.
20. Al fine di prevenire possibili problemi di erosione superficiale, si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di idrosemina a carico di tutte le superfici scoperte che hanno raggiunto la conformazione definitiva (versanti, pedate e di quelle relative alla viabilità di servizio, non interessate dal passaggio dei mezzi (versanti, scarpate di raccordo, ecc.).
21. In riferimento al punto precedente, si evidenzia che tutti gli inerbimenti previsti sulle diverse porzioni di cava e sulle discariche minerarie, dovranno essere realizzati mediante la tecnica dell'idrosemina con tipologia bianco-verde, al fine di superare eventuali criticità legate all'acclività, alle caratteristiche del substrato su cui si opera, alle condizioni stagionali e alle variabili condizioni climatiche.
22. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, sia per quanto riguarda la coltivazione, sia per i conseguenti lavori di recupero ambientale.
23. Nel caso in cui dovesse risultare necessario l'approvvigionamento di terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti coinvolti una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale; dovranno inoltre essere applicati i disposti previsti dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo.
24. Con riferimento al punto precedente, l'eventuale utilizzo di terreno vegetale di provenienza esterna al sito di cava dovrà essere il più possibile limitato alle aree di oggetto di recupero

- ambientale più distanti dal Torrente Maudagna, al fine di limitare, in particolare in corrispondenza dell'intorno del corso d'acqua, l'eventuale introduzione di materiale di propagazione di specie alloctone e potenzialmente invasive.
25. Il terreno vegetale sia autoctono, che di provenienza esterna, dovrà essere stoccato in cumuli di ridotta altezza, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale; dovrà inoltre essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento. Dovranno infine essere previste regolari trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
 26. L'impianto delle specie arboree che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo un aspetto il più naturaliforme possibile.
 27. Dovrà essere garantita l'accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale al fine di garantirne la corretta manutenzione.
 28. Come opera di compensazione boschiva dovrà essere mantenuto almeno un albero vivo e, dove presente, anche un albero morto, ogni 5000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.
 29. Per le diverse porzioni di cava, al completamento dei lavori sia di coltivazione che di recupero ambientale, e comunque prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, la Ditta dovrà inviare al Comune un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutti gli interventi eseguiti, secondo quanto autorizzato e prescritto.
 30. La coltivazione ed il recupero ambientale avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 31. Siano mantenute valide le prescrizioni tecniche allegate ai precedenti provvedimenti autorizzativi ex L.r. 69/78.
 32. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
 33. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la DGP n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.2089, n. 45 e s.m.i.;

- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- il R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista il Decreto del Presidente n. 48 del 06.10.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 26 maggio 2015 e del 17 settembre 2015, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 17 settembre 2015 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 33, nonché di quelle espresse nell'Allegato 1.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Rabari", nei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, presentato da parte della **SILVER S.r.l., Loc. Tetti Filibert, 12019 - Vernante**, relativamente all'intervento complessivo proposto, in quanto lo stesso, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 33 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensive della L.R. 45/89 e s.m.i., ai relativi provvedimenti di competenza dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento e previa acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i..
5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", nonché di quelle contenute nel parere unico regionale della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere di cui all'ALLEGATO 2.
6. **DI RINVIARE**, altresì, oltre i termini del procedimento di VIA:
 - a. il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., vista l'interferenza l'attività estrattiva quinquennale con i vincoli previsti dall'art. 142, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e dall'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i., di competenza dei Comuni di Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, da assumere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

- b. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. - in quanto la superficie totale (fase venticinquennale) di trasformazione dell'area boscata ricade nella casistica di cui all'art. 3, lett. g) della L.R. 32/2008 e s.m.i. - di competenza della Regione Piemonte – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, da assumere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
- c. il rilascio della Concessione per l'occupazione di sedime demaniale, ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 nonché del Regolamento Regionale n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i. e dell'Autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i., in capo alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, da acquisire, da parte del proponente, prima dell'inizio dei lavori.

7. **DI CONSIDERARE ACQUISITO** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
9. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
10. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
11. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
12. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro **cinque anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
13. **DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di variante ai sensi della L.R. 69/78, previa verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
14. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico *“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78”* (ALLEGATO 1).

- Parere unico regionale della Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere, di cui alla nota prot. n. 92282 del 01.10.2015 (ALLEGATO 2).
- Parere della Commissione locale per il Paesaggio delle Valli Monregalesi, di cui alla nota prot. n. 87866 del 17.09.2015 (ALLEGATO 3).
- Parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 88373 del 18.09.2015 (ALLEGATO 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO